



# **MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO A FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

**Bonus a sostegno del reddito**

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020  
Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà"

## **Avviso pubblico**

**finalizzato alla concessione di "Bonus Emergenza Covid – 19"  
ai lavoratori dello spettacolo**

## SOMMARIO

1. MISURA DI SOSTEGNO A FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO.....	2
2. FINALITÀ DELL'AVVISO.....	4
3. NATURA E AMMONTARE DELLA MISURA .....	4
4. REQUISITI DEI BENEFICIARI.....	4
5. SOGGETTO CONCEDENTE ED EROGATORE.....	5
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BONUS .....	5
7. RISORSE FINANZIARIE E RIFERIMENTI PROGRAMMATICI.....	7
8. AIUTI DI STATO .....	7
9. NORME FINALI E INFORMAZIONI .....	8
10. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI .....	8
11. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....	8
12. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY .....	9

## 1. MISURA DI SOSTEGNO A FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L'epidemia globale da COVID 19, che ha investito il nostro Paese nella prima metà del 2020, ha messo a dura prova la tenuta dei sistemi sanitari nazionali e generato un ampio quadro di instabilità socioeconomica che ha interessato tutto il territorio europeo. Il Governo italiano, attraverso diversi Decreti del Presidente del Consiglio, ha infatti imposto inevitabili misure straordinarie per il contenimento della pandemia al fine di contenere il numero dei contagi e salvaguardare la tenuta del sistema sanitario. Tali misure hanno previsto la chiusura forzata di tante attività economiche generando profonde difficoltà con situazioni di profondo disagio economico per particolari categorie di lavoratori che, più di altri, a causa di specifiche caratteristiche della loro professione, sono stati enormemente danneggiati.

Questo è il caso dei **lavoratori dello spettacolo** che sono stati fra i primi ad essere sospesi dal lavoro in concomitanza con il divieto di eventi aperti al pubblico, quale misura finalizzata al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che si sono ritrovati involontariamente privi di lavoro. I servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli musicali, teatrali e cinematografici sono stati sospesi da marzo 2020. Successivamente (da giugno 2020), sono stati consentiti, a determinate condizioni, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi. A ottobre 2020, in considerazione del nuovo incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state nuovamente introdotte, progressivamente, le stesse limitazioni disposte precedentemente. Per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla prolungata impossibilità di svolgimento del proprio lavoro, sono stati assunti diversi interventi volti a sostenere gli operatori del settore. In particolare, il Governo nazionale ha adottato i seguenti provvedimenti per fornire ristoro a tale categoria di lavoratori per il periodo del "primo *lockdown*" (marzo – maggio 2020):

- **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono state introdotte, per il mese di marzo 2020, indennità di sostegno al reddito in favore di talune categorie di lavoratori colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l'articolo 38, comma 1, del suddetto decreto-legge prevede **una indennità per il mese di marzo 2020** a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e, così come disposto dal comma 2 del medesimo articolo 38, non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020. Per tale categoria di lavoratori è prevista la corresponsione di una indennità, erogata dall'INPS, **pari a 600 euro per il mese di marzo 2020**.

- **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state introdotte nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l'articolo 84 del suddetto D.L. n. 34/2020, al comma 10 prevede per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, l'erogazione di **una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020**; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Il successivo comma 11 precisa che non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.

Il sostegno del Governo nazionale a detta categoria è proseguito anche nei mesi successivi:

- **Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, all'art. 9 c. 4), che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020 e s.m., è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro; prevede, inoltre, che la medesima indennità venga erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
- **Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137**, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, in corso di conversione, ha previsto, all'art. 15, comma 6, che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del D.L. 137), cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, sia riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro. Tale indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

La Regione Liguria, in continuità con queste misure nazionali ed anche alla luce delle condizioni epidemiologiche e normative che non hanno mai permesso una piena ripresa lavorativa del settore, intende integrare l'indennità ricevuta, con un bonus “una tantum” pari a massimo 1.000,00 euro, a copertura dei medesimi periodi previsti a livello nazionale dei Decreti prima citati, individuando la platea degli aventi diritto nei cittadini residenti in Regione Liguria beneficiari di almeno una delle medesime indennità.

In tale contesto e nell'ambito del più ampio quadro delle misure promosse a livello regionale, l'Amministrazione ha previsto lo stanziamento di **700.000,00 €** del Fondo Sociale Europeo per finanziare bonus economici "una tantum" a sostegno del reddito di tali lavoratori.

## 2. FINALITÀ DELL'AVVISO

- 2.1. Il "**Bonus a sostegno del reddito**" consiste nell'erogazione di un bonus economico, a titolo di indennità "una tantum" utile a contrastare gli effetti negativi del protrarsi prolungato della sospensione obbligatoria dal lavoro. L'intervento viene attuato in coerenza con le indicazioni formulate dalla Commissione Europea allo scopo di limitare, quanto più è possibile, le conseguenze negative sul reddito, determinate dalle misure di distanziamento sociale adottate per contenere la diffusione del virus.
- 2.2. Il presente Avviso è finalizzato ad attuare la Misura summenzionata, descrivendo i tempi e le modalità di presentazione della richiesta di bonus da parte dei lavoratori potenzialmente interessati, nonché la procedura di concessione dello stesso da parte della Società FI.L.S.E. Spa, in qualità di Ente incaricato da Regione Liguria della gestione della procedura pubblica in oggetto.

## 3. NATURA E AMMONTARE DELLA MISURA

- 3.1. La presente misura consiste nell'erogazione di un Bonus economico, a titolo di indennità "*una tantum*" di **importo massimo** pari a **1.000,00 euro**, commisurato all'importo del contributo riconosciuto ai lavoratori del settore dello spettacolo nell'ambito dei dispositivi nazionali di cui al successivo par. 4.1 dell'Avviso.
- 3.2. Per far fronte a tutte le richieste, in base al numero effettivo di domande pervenute e risultate ammissibili, l'ammontare del bonus **potrà essere inferiore a quello indicato al precedente punto 3.1** nel limite massimo della dotazione finanziaria oggetto del presente Avviso. Si specifica che il Bonus sarà di eguale importo per ogni destinatario con domanda di partecipazione ritenuta ammissibile.

## 4. REQUISITI DEI BENEFICIARI

- 4.1. Possono aderire al presente Avviso i lavoratori in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
  - a) essere residenti in Regione Liguria alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso;
  - b) essere beneficiari ed essere stati dichiarati ammissibili da parte dell'INPS ad almeno una tra le indennità previste dai seguenti decreti legge:
    - **decreto legge n. 18/2020, articolo 38;**
    - **decreto legge n. 34/2020, articolo 84, commi 10 e 11;**

▪ **decreto legge n. 104/2020, art. 9, comma 4;**

c) in alternativa a quanto previsto al precedente punto b) avere i requisiti ed aver presentato istanza di ammissione all'INPS ai benefici previsti dall'**art. 15, comma 6 del decreto legge 137/2020**.

4.2. I requisiti previsti dai decreti legge di cui al punto 4.1 per l'ottenimento del pagamento delle indennità nazionali da parte dell'INPS si intendono qui interamente richiamati ai fini del presente bonus.

4.3. Tutti requisiti di cui al punto 4.1 devono essere dichiarati dal lavoratore in fase di presentazione della domanda e saranno oggetto del controllo di F.I.L.S.E. sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.

## **5. SOGGETTO CONCEDENTE ED EROGATORE**

5.1. Il soggetto concedente ed erogatore delle agevolazioni di cui al presente Avviso è F.I.L.S.E. S.p.A.

## **6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BONUS**

6.1. Le domande di Bonus a valere sul presente Avviso possono essere presentate a decorrere dal **22 dicembre** e fino al **12 gennaio 2021**.

6.2. Al momento della presentazione della domanda bonus, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui a precedente par. 4 del presente Avviso.

6.3. Gli interessati devono presentare domanda di bonus ai sensi del presente Avviso, redatta esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), oppure dal sito [www.filseonline.regione.liguria.it](http://www.filseonline.regione.liguria.it), compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico.

6.4. Una volta compilate tutte le schermate e allegata la documentazione richiesta, la domanda definitiva deve essere firmata dal richiedente, ed inoltrata, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.

6.5. Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la stessa non verrà considerata valida ai fini del presente Avviso.

6.6. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30 (salvo festività) e comunque non oltre le ore 17:30 del giorno di chiusura dell'Avviso posta al 12 gennaio 2021

- 6.7. Per l'assistenza informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande, si prega di fare riferimento al manuale di supporto alla compilazione della domanda disponibile nell'apposita sezione di Bandi on Line.
- 6.8. A pena di inammissibilità, le domande devono essere corredate di documento di identità in corso di validità (fronte e retro leggibili) debitamente scansionato e allegato, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici, alla domanda stessa.
- 6.9. A pena di inammissibilità, in fase di presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.2 del presente Avviso.
- 6.10. Non saranno ammesse regolarizzazioni della documentazione obbligatoria prevista in domanda.
- 6.11. L'istruttoria delle domande di bonus viene effettuata da FI.L.S.E. in base all'ordine cronologico di presentazione. Nello specifico, l'ordine cronologico è determinato dalla data, ora, minuto e secondo di invio delle domande.
- 6.12. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
- 6.13. La valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti al par. 4 del presente Avviso.
- 6.14. Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n. 2.
- 6.15. I richiedenti si devono impegnare a comunicare a FI.L.S.E. Spa qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di accesso al bonus o negli atti successivi.
- 6.16. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra FI.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno tramite Posta Elettronica Ordinaria all'indirizzo di FI.L.S.E. S.p.A. [economiasociale@filse.it](mailto:economiasociale@filse.it) Concessione ed Erogazione del Bonus.
- 6.17. FI.L.S.E. S.p.A. ammetterà le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e nei limiti della dotazione finanziaria disponibile di cui al paragrafo 7 del presente Avviso.
- 6.18. La domanda di bonus presentata costituisce richiesta di erogazione, pertanto FI.L.S.E. provvederà, successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei richiedenti

ammessi, alla liquidazione in un'unica soluzione del beneficio con bonifico bancario secondo quanto indicato dal richiedente.

- 6.19. Il codice identificativo associato al richiedente coinciderà con la posizione pratica assegnatagli in sede di presentazione della domanda a mezzo ricevuta di presentazione rilasciata dall'applicativo Bandi on Line.
- 6.20. L'elenco dei richiedenti ammessi sarà pubblicato sul sito web istituzionale di FI.L.S.E. S.p.A. nell'apposita sezione dedicata all'Avviso in oggetto, nel sito regionale [www.fse.regione.liguria.it](http://www.fse.regione.liguria.it) nella Sezione Bandi e avvisi del fondo sociale europeo 2014-2020 e nella Sezione Lavoro del sito regionale [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it).

## 7. RISORSE FINANZIARIE E RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

- 7.1. Per l'attuazione del presente Avviso è prevista una dotazione finanziaria complessiva pari a 700.000,00 euro a valere sull'Asse 2 "Inclusione e Lotta alla povertà" del POR FSE 2014-2020, Pdi 9.IV, Ob. spec. 9.3 - AdP 9.3.6. per l'erogazione di Bonus "una tantum" dal valore massimo di 1.000,00 € o di valore inferiore in funzione delle domande pervenute ritenute ammissibili e nei limiti del budget dell'Avviso.

Asse	Priorità di investimento	Obiettivo Specifico	Azioni AdP	Strumento di gestione
Asse 2 – Inclusione e Lotta alla povertà	9.IV Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale	9.3. Aumento /consolidamento /qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'"autonomia" e dell'offerta dei servizi sanitari e socio sanitari territoriali	9.3.6 Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni di autonomia, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera per la promozione dell'occupazione regolare nel settore	Contributi alle persone

## 8. AIUTI DI STATO

- 8.1. Le attività realizzate a valere sul presente Invito, in quanto azioni rivolte direttamente alla persona, non configurano aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **9. NORME FINALI E INFORMAZIONI**

- 9.1. Il presente Avviso non vincola in alcun modo FI.L.S.E. S.p.A. che per conto di Regione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'attribuzione dei Bonus qualora non ricorrano i presupposti normativi o la disponibilità di risorse economiche, e si riserva altresì di revocarlo, parzialmente o totalmente, in caso di inadempienze da parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.
- 9.2. Il presente Avviso è scaricabile dal sito regionale [www.fse.regione.liguria.it](http://www.fse.regione.liguria.it) nella Sezione Bandi e avvisi del fondo sociale europeo 2014-2020, nella Sezione Lavoro del sito regionale [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it) ed inoltre sul sito di FI.L.S.E. S.p.A. [www.filse.it](http://www.filse.it).
- 9.3. Per informazioni è possibile rivolgersi a: FI.L.S.E. S.p.A. – Settore Erogazioni e Economia Sociale - Tel. 010/8403309

## **10. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

- 10.1. Il diritto di accesso agli atti relativi al presente Avviso è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della l.r. 25 novembre 2009, n. 56. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia dell'Invito e dei relativi allegati, parte integrante e necessaria, nonché delle informazioni elaborate da Regione Liguria. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Sul sito di Regione Liguria, tramite il link sotto riportato è scaricabile il modulo per l'esercizio del diritto di accesso <https://www.regione.liguria.it/homepage/sicurezza-e-diritti2/diritto-di-accesso.html>.

## **11. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

- 11.1. In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.
- 11.2. Il presente Avviso sarà pubblicato sul portale [www.fse.regione.liguria.it](http://www.fse.regione.liguria.it) nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020 e sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa

www.filse.it, nei quali sarà pubblicato altresì l'esito della valutazione delle domande contenente la codifica dei beneficiari.

- 11.3. FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società Trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.

## **12. CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY**

- 12.1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., si rimanda all'allegata informativa sul trattamento dei dati personali.

## INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Art.13), si informa che i dati personali, conferiti a F.I.L.S.E. S.p.A. (di seguito denominata F.I.L.S.E.) per conto di Regione Liguria, sono oggetto di trattamento sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito elencate.

### TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE DATI PERSONALI

**Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria** (di seguito denominata "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 -16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione –con d.g.r. 287 del 26/04/2018 – ha nominato un **Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO)** ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato ai seguenti recapiti [rpdp@regione.liguria.it](mailto:rpdp@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it) – tel: 010 54851.

### INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

#### Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.

La base giuridica del trattamento si identifica ai sensi dell'art 6 b) del precitato Regolamento UE 679/2016 per tutti gli adempimenti connessi inerenti la procedura interessata, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, per l'esclusione dalla procedura medesima e saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

#### A. Dati personali

Il trattamento dei dati personali fra cui dati anagrafici (nome, cognome) e fiscali (cod. Fiscale,) è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per l'erogazione del contributo "Bonus a sostegno del reddito" dei lavoratori dello spettacolo che presentano i requisiti di cui al par. 3 del presente avviso pubblico, nei limiti delle risorse a disposizione.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere a un eventuale trattamento ulteriore.

#### B. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è **obbligatorio** ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'**eventuale rifiuto** a fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

### **C. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o tramettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi e del regolamento UE 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “*categorie particolari di dati personali*”, tali dati saranno trattati –oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati- nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/1172002 n. 313 e ss. Mm. E ii. (“*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*”); tali dati saranno trattati oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati-nel rispetto dei principi di cui all’art.10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile (d.g.r. 479/2016); al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

### **D. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati**

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di destinatari:

a. Fi.L.S.E. S.p.A. in quanto gestore della misura per conto di Regione Liguria e responsabile del trattamento dei dati personali.

b. B. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, Via Melen 77, 161152 Genova, Telefono: 010-65451 Fax: 010 – 6545422 mail: info@liguriadigitale.it posta certificata: protocollo@pec.liguriadigitale.it in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali per la gestione e manutenzione del sistema informativo;

c. Altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da FI.L.S.E. o dai su elencati incaricati della gestione e manutenzione del sistema informativo al fine di adempiere alla normativa vigente e agli obblighi contrattuali con gli interessati.

### **E. Trasferimento dei Dati all’estero**

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati **non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea**. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei serve all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento e alle disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario – accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

## DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento
- Categorie di dati personali trattati
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta l'interessato ha il diritto di:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, e ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'autorità di controllo

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: [lavoro@regione.liguria.it](mailto:lavoro@regione.liguria.it); [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); o a mezzo PEC a: [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondata, eccessive o ripetitive.

I dati dell'interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:

- Archiviazione storica
- Statistiche
- Sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it) secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.

### **Modifiche alla presente informativa**

La presente informativa può subire delle variazioni. Si consiglia quindi, di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.